

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DECRETO LIBERALIZZAZIONI: LE NOVITÀ PER PROFESSIONISTI E FISCO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (G.U. N 19 DEL 24 GENNAIO 2012) entrato in vigore il 24 gennaio 2012, si muove nel solco già tracciato dal primo provvedimento del governo Monti per quel che riguarda l'abrogazione di tutte le disposizioni dell'ordinamento che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi, atti di assenso dell'amministrazione per l'avvio di un'attività economica, non giustificati da un interesse generale, incompatibili o irragionevoli o non proporzionati rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali.

La liberalizzazione, considerata come fattore determinante per lo sviluppo, viene incentivata anche con premi per regioni, province ed i comuni che si attiveranno per abrogare le disposizioni di loro competenza entro fine anno. L'adeguamento costituirà, infatti, un elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti locali in riferimento al rispetto del patto di stabilità, e quindi potrà essere ridotto l'impatto dei tagli al bilancio imposti dal patto stesso. Con queste disposizioni viene offerta, agli enti locali una contropartita concreta e tangibile, con l'obiettivo di eliminare le ultime resistenze anche in settori quali quello del commercio, di fatto rimasto di competenza locale.

In dettaglio per quel che riguarda professionisti e fisco le novità principali sono:

1. ABOLIZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SCRITTA DEI COSTI AI CLIENTI;
2. RIDUZIONE DEL TIROCINIO;
3. SRL SEMPLIFICATE PER I GIOVANI CON MENO DI 35 ANNI;
4. REVISIONE DEL REGIME IVA PER LE VENDITE DI IMMOBILI;
5. DIRITTO DI RIVALSA IN CASO DI ACCERTAMENTI IVA;
6. REGIME IRES PER GLI OCR;
7. SBLOCCO DEI PAGAMENTI PER I FORNITORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

COMPENSI PROFESSIONALI (ART. 9 COMMI DA 1 A 4 DEL D.L. N. 1/2012)

L'articolo 9 del decreto (Disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga, dunque, le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Nei rapporti con i clienti il provvedimento impone l'obbligo di stabilire per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale l'importo del compenso. Per questo si deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. Non è però obbligatorio il preventivo scritto, a meno che il cliente non lo richieda espressamente. In ogni caso la misura del compenso va pattuita in modo complessivo.

In sostanza, quindi, occorre mettere a disposizione del cliente un documento con le indicazioni delle somme richieste in relazione a quel determinato incarico, documento che peraltro deve essere arricchito con i riferimenti della polizza professionale a copertura dei danni, che diventa immediatamente obbligatoria. La polizza era prevista, peraltro, nella complessiva riforma degli ordini, e la sua obbligatorietà viene, quindi, anticipata con questo provvedimento.

La mancanza delle indicazioni relative al compenso e alla polizza costituisce un illecito professionale.

Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, invece, è previsto che il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. È inoltre previsto che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali, e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Questi parametri non possono in ogni caso costituire base per la pattuizione del compenso tra professionista e cliente, pena la nullità della relativa clausola.

TIROCINI (ART. 9 COMMI 6 E 7 DEL D.L. N. 1/2012)

Ridotta definitivamente la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni non sanitarie. Possibili

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

accordi con le università e le pubbliche amministrazioni.

La seconda parte dell'articolo 9 interviene sulla durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate, che da ora in poi non potrà essere superiore a 18 mesi. Per i primi 6 mesi, inoltre il tirocinio potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio:

- ❖ sia per il conseguimento della laurea di primo livello;
- ❖ che per la laurea magistrale o specialistica.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni.

Viene, quindi, accelerato l'ingresso dei giovani laureati nel mondo dell'occupazione, anche se è stato soppresso l'equo compenso al praticante

S.R.L. SEMPLIFICATE PER I GIOVANI (ART. 3 DEL D.L. N. 1/2012)

Con l'ottica di favorire l'attività dei soggetti più giovani, il decreto con l'articolo 3 (Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata) inserisce, dopo l'art. 2463 del codice civile, l'art. 2463-bis che disciplina la fattispecie di "società semplificata a responsabilità limitata". Questa tipologia di società può essere costituita da persone che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, e gode di regime altamente agevolato sia per quanto riguarda l'ammontare del capitale (previsto nel minimo di un euro) che le formalità di costituzione, meno onerose rispetto alle ordinarie società a responsabilità limitata. Viene così allineato il requisito dell'età a quello già previsto per il regime delle nuove attività che ha sostituito il precedente regime dei minimi. La società semplificata, infatti, non ha una durata prestabilita, ma cessa per legge al momento in cui tutti i partecipanti al capitale arrivano a compiere i 35 anni.

Per la concreta nascita delle Srl semplificate, però, occorrerà attendere le norme attuative. Sarà un decreto ministeriale, infatti, a dettare le regole per lo statuto tipo. Il decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

REVISIONE DEL REGIME IVA PER LA CESSIONE DI IMMOBILI (ART. 57 DEL D.L. N. 1/2012)

Sul fronte delle imprese particolare attenzione viene data al settore dell'edilizia. Viene, infatti, rivista la normativa in materia di Iva per la vendita e la locazione di alloggi, con effetto immediato a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 57 (ripristino Iva per cessione e locazione di abitazioni di nuova costruzione nonché per housing sociale) abroga la normativa in base alla quale le cessioni di immobili destinati ad uso abitativo effettuate dalle imprese costruttrici, oltre i cinque anni dalla costruzione, erano esenti dall'Iva, così come la maggior parte delle locazioni di abitazioni effettuate da parte dei medesimi soggetti.

Una norma che penalizzava particolarmente le imprese costruttrici che non sempre riescono a cedere nei cinque anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate, trovandosi così nella necessità di dover compiere operazioni di vendita esenti, con la conseguente impossibilità di portare a compensazione l'Iva a credito riferita all'acquisto dei beni e servizi correlati all'immobile.

Con le nuove disposizioni l'Iva torna in tutti i casi di atti effettuati successivamente al 24 gennaio, data di entrata in vigore del decreto. Sono infatti immediatamente operative le norme che hanno riscritto in questo senso l'articolo 10 del D.p.r. 633/1972 e la tabella A, parte terza, n. 127-duodevices. Il governo stima in questa operazione un vantaggio di per le imprese di circa 840 milioni di euro all'anno.

DIRITTO DI RIVALSA (ART. 93 DEL D.L. N. 1/2012)

L'articolo 93 (preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica) interviene per evitare le conseguenze della procedura d'infrazione 2011/4081 (costituzione in mora del 24 novembre 2011), relativa alla rettifica dell'Iva fatturata, con la quale Commissione ha sollevato dubbi sulla

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

compatibilità dell'articolo 60, comma 7, del DPR 633/72 con il diritto UE laddove stabilisce che *"il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata, in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi"*.

In base alle nuove norme ora il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

L'IRES PER GLI OICR (ART. 96 DEL D.L. N. 1/2012)

L'articolo 96 (Residenza Oicr) interviene sul Regime Ires degli organismi di investimento collettivo del risparmio, prevedendo, mediante modifiche all'articolo 73 del Tuir. In particolare si prevede l'estensione del regime Ires agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato e il regime della residenza nel territorio dello Stato per gli organismi di investimento collettivo del risparmio. Sono esenti dal regime Ires, invece, gli Oicr il cui fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

SBLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA PA (ART. 35 DEL D.L. N. 1/2012)

Sono immediatamente operative anche le disposizioni contenute nell'articolo 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali nonché disposizioni in materia di tesoreria unica) che favoriscono la tempestività dei pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni statali. Per il pagamento sono previsti 2,7 miliardi mediante riassegnazione, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 *"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"*. Le somme saranno destinate ai pagamenti per i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011.

Il pagamento, su richiesta dei soggetti interessati, può essere effettuato anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2 miliardi. Si tratterà di titoli con specifiche caratteristiche, che non saranno computati nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio. E' previsto, inoltre l'incremento della dotazione finanziaria per l'estinzione dei debiti per spese relative a consumi intermedi, maturati al 31 dicembre 2011 nei confronti dei Ministeri.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it